

RISOLUZIONE (UE) 2018/1336 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 18 aprile 2018****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati,
 - visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0099/2018),
- A. considerando, che nel contesto della procedura di discharge, l'autorità di discharge intende sottolineare la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimazione democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la rendicontabilità e attuando il concetto di programmazione di bilancio basata sulla performance e la corretta gestione delle risorse umane;
1. prende atto delle conclusioni della Corte dei conti («la Corte»), secondo le quali i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 riguardanti le spese amministrative e di altra natura del Garante europeo della protezione dei dati («il Garante»⁽¹⁾) non presentano, nell'insieme, errori rilevanti e i sistemi di supervisione e di controllo esaminati per quanto riguarda le spese amministrative e di altra natura si sono rivelati efficaci;
 2. rileva che, nella sua relazione annuale 2016, la Corte ha constatato che per il Garante non sono emerse debolezze gravi in merito agli aspetti sottoposti ad audit che riguardano le risorse umane e gli appalti;
 3. rileva che, in base all'attuale procedura di discharge, il Garante presenta relazioni annuali di attività alla Corte nel mese di giugno, la Corte presenta quindi la sua relazione al Parlamento nel mese di ottobre e il Parlamento vota in Aula sul discharge nel mese di maggio; constata che, a meno che il discharge non sia rinviato, l'intervallo minimo tra la chiusura dei conti annuali e la conclusione della procedura di discharge è di 17 mesi; segnala che nel settore privato i tempi della revisione contabile sono nettamente più brevi; insiste sulla necessità di ottimizzare e accelerare la procedura di discharge; chiede che il Garante e la Corte seguano le migliori prassi del settore privato; propone, a tale riguardo, di fissare al 31 marzo dell'esercizio successivo il termine per la presentazione delle relazioni annuali di attività e al 1° luglio il termine per la presentazione delle relazioni della Corte, nonché di rivedere il calendario della procedura di discharge di cui all'allegato IV, articolo 5, del regolamento del Parlamento in modo che la votazione sul discharge possa avvenire nella tornata di novembre, concludendo in tal modo la procedura di discharge entro l'esercizio successivo all'esercizio contabile sul quale essa verte;
 4. accoglie con favore la gestione finanziaria nel complesso prudente e sana del Garante nell'esercizio 2016; esprime il proprio sostegno per il riuscito cambiamento di paradigma verso una programmazione di bilancio basata sulla performance nella programmazione di bilancio della Commissione, introdotto dalla Vicepresidente Kristalina Georgieva nel settembre 2015, nel quadro dell'iniziativa «Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati»; incoraggia il Garante ad applicare tale metodo alla propria procedura di programmazione di bilancio;
 5. constata che nel 2016 la dotazione stanziata complessivamente a favore del Garante è ammontata a 9 288 043 EUR (8 760 417 EUR nel 2015) e che il tasso di esecuzione è stato pari al 91,93 % (94,66 % nel 2015); prende atto della riduzione del tasso di esecuzione e del fatto che il Garante si attende che questa tendenza dovrebbe continuare negli anni a venire; invita il Garante a definire con prudenza le proprie stime di bilancio, tenendo conto della prevedibile crescita delle attività negli anni a venire;
 6. rileva che il Garante sta ancora lavorando alla costituzione del comitato europeo per la protezione dei dati; è del parere che le stime di bilancio dovrebbero garantire un'efficace esecuzione del bilancio nei prossimi anni;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L del 4.5.2016, pag. 1)

